

Il/la sottoscritto/a BASSAN FRANCO BERNARDO dipendente e attualmente in servizio presso
AULSS 7 PEDEMONTANA - VENETO

quale dirigente medico disciplina oncologia – direttore : DIRETTORE uoc Oncologia – Coordinatore Dip. Oncologia
- preso atto dell'individuazione quale componente titolare nell'ambito della Commissione di Valutazione dell'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione della UOC di Oncologia Medica 2 dell'Istituto Regina Elena;
- presa visione dell'elenco dei partecipanti alla suddetta procedura;
- a garanzia dell'imparzialità del giudizio, a garanzia dell'imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva:

dichiara

☒ di essere disponibile allo svolgimento dell'incarico nell'ambito della suddetta commissione di valutazione e che a tal fine le comunicazioni vengano effettuate al seguente recapito:

- posta elettronica [redacted]

- telefono [redacted]

- telefono [redacted]

- telefono [redacted]

☒ di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato nonché nelle condizioni previste dai sotto riportati articoli 35, 3° comma, lett. e) e art. 35 – bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. – art. 3, comma 21 della Legge 537/1993 – artt. 51 e 52 c.p.c..

ovvero, dichiara

☐ di non essere disponibile a partecipare ai lavori della suddetta commissione di valutazione per il seguente motivo [redacted]

Data 26/9/17

Firma [redacted]

Si prega di inviare il presente modulo compilato e firmato, allegando copia di documento di identità in corso di validità, all'Ufficio concorsi IFO tramite fax al n. 0652665208 o e-mail all'indirizzo concorsi@ifo.gov.it

D.LGS. 165/2001

Art. 35, 3° comma, lett.e)

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Art. 35-bis.

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Legge 537/1993, art. 3, comma 21 : " Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini."

Codice di Procedura Civile

Art. 51 del "[...] l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
 - 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico ;
 - 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo
